SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1723)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

(V. *Stampato Camera n.* **3535**)

approvato dalla Camera dei deputati nelle seduta del 13 marzo 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 1986

Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Imposte indirette*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 30 giugno 1987, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonchè sulla benzina agevolata per i turisti stranieri, sul prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui, rispettivamente, alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1) e H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il « Jet Fuel JP/4 », in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti solo se la variazione dei prezzi medi europei riguardi sia la destinazione per uso autotrazione sia quella per uso riscaldamento e saranno limitati ad un importo pari a quello della variazione di minore entità.

2. I decreti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*